

Delibera n° 1725

Estratto del processo verbale della seduta del
12 novembre 2021

oggetto:

ACCORDO QUADRO REGIONALE SULLA DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI MEDICINALI, SULLA REVISIONE DEI PREZZI MASSIMI DI RIMBORSO DEGLI AUSILI E DEI DISPOSITIVI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA PER DIABETICI E SUI SERVIZI EROGATI DALLE FARMACIE CONVENZIONATE PUBBLICHE E PRIVATE, DGR 1863/2020, ALLEGATO 1 ALLA DGR 12/2018. PROROGA.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 502/1992 novellato che all'art. 8 comma 2, prevede, tra l'altro, che il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da appositi accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art.4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, rubricato *Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private*, ed in particolare, l'art. 2 del relativo Allegato, il quale stabilisce che le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgano delle farmacie aperte al pubblico per:
 - qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie convenzionate;
 - attuare l'informazione al cittadino (prevenzione, educazione sanitaria);
 - attuare le prenotazioni di prestazione specialistiche per via informatica (CUP) nel caso le Regioni ne ravvisino la necessità;
 - monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di indagini di farmacovigilanza;
 - erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende sanitarie;
 - attuare l'integrazione della farmacia con le strutture sociosanitarie deputate alla effettuazione dell'assistenza domiciliare;
- D.L. n. 405 convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2001, rubricato *Interventi urgenti in materia sanitaria* che all'articolo 8, comma 1, lettera a) prevede, nelle logiche di razionalizzazione della spesa farmaceutica, che le Regioni, anche con provvedimenti amministrativi hanno facoltà di "stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale";
- il D. Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, rubricato *Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art.11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*;
- il D.M. 8 luglio 2011 rubricato *Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale*;
- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, rubricato *Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*;

DATO ATTO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e che con successiva Dichiarazione della medesima organizzazione, datata 11 marzo 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che lo stesso è stato prorogato con successivi

provvedimenti e da ultimo con legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione del decreto legge n. 105/2021, al 31 dicembre 2021;

DATO ATTO che:

- la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 rubricata *Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale* ridefinisce gli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, rubricata *Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006* prevede all'articolo 21, nell'ambito dell'assistenza distrettuale, che il Servizio sanitario regionale garantisce attività, servizi e prestazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
- con DGR n. 12 del 12 gennaio 2018, avente ad oggetto *"Rinnovo dell'accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private"* è stato ratificato il rinnovo dell'Accordo di livello locale previsto dalla normativa *ut supra* richiamata con decorrenza triennale a far data dal 01.01.2018 e stipulato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da Federfarma Friuli Venezia Giulia e da ASSOFARM;
- con DGR n. 1863, del 11 dicembre 2020, rubricata *Proroga dell'accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private*, allegato 1 alla DGR 12/2018 è stata prorogata fino al 31.12.2021 la durata dell'Accordo ratificato con la DGR 12/2018 *ut supra* richiamata;

TENUTO CONTO che:

- la DPC a parità di qualità di assistenza farmaceutica erogata, consente di ottenere dei margini di risparmio per il Servizio Sanitario Regionale rispetto al normale canale convenzionale;
- la DPC facilita l'accesso dei cittadini al farmaco rispetto alla distribuzione diretta effettuata dagli Enti del SSR in quanto consente di prelevare i farmaci presso le farmacie aperte al pubblico, capillarmente distribuite sul territorio, riducendo al contempo gli spostamenti delle persone, da contenersi in questa fase epidemica;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 1284 dd. 20.08.2021 è stato recepito il "Protocollo d'intesa nazionale del 5 agosto 2021 stipulato tra il Ministero della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105";

DATO ATTO che la Regione è stata fortemente impegnata anche nel 2021 a fronteggiare la situazione pandemica emergenziale anche definendo, in attuazione delle previsioni nazionali *ut supra* richiamate, le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze di categoria delle Farmacie, e che tali attività hanno assunto carattere prioritario non consentendo lo svolgimento continuo dei lavori necessari al rinnovo dell'Accordo *de quo*;

RILEVATA, tuttavia, la necessità di assicurare continuità all'assistenza e alle attività disciplinate dall'Accordo di cui alle DGR 12/2018 e 1863/2020 secondo le modalità previste dal medesimo attraverso l'ulteriore proroga dello stesso al 31.12.2022 e fatta salva comunque la possibilità di intervenire prima della scadenza della proroga al fine di rinegoziare contenuti e termini dello stesso per

addivenire a nuovo Accordo;

DATO ATTO che in data 10 novembre 2021 le parti interessate hanno convenuto sull'opportunità di procedere alla proroga dell'Accordo in argomento per i motivi sopra esposti;

DATO ATTO altresì che le Aziende Sanitarie recepiranno il presente provvedimento con proprio atto parimenti a quanto avvenuto per le precedenti delibere giuntali in argomento;

PRECISATO che gli eventuali oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura con le risorse a carico del Fondo sanitario regionale;

TUTTO ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, la Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. di prorogare fino al 31 dicembre 2022, fatta salva comunque la possibilità di intervenire prima della scadenza della proroga al fine di rinegoziare contenuti e termini, per i motivi espressi in premessa, *"l'Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private"*, di cui alle deliberazioni giuntali n. 12, del 12 gennaio 2018 e n. 1863 del 11 dicembre 2020;
2. di disporre che le Aziende Sanitarie assicurino l'attuazione del presente provvedimento mediante recepimento con proprio atto entro il 31.01.2022;
3. di precisare che gli eventuali oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura con le risorse a carico del Fondo sanitario regionale;
4. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE